



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)  
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.**

---

*Assunto il 12/03/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 290*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2261 del 20/03/2018**

**OGGETTO: DIP. DE LUCA GIUSEPPE. MATR. 1002594. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO INDETERMINATO E FULL-TIME A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### PREMESSO:

- che con istanza prot. n. 51730 del 13/02/2018, il Sig. Giuseppe De Luca, dipendente regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, Cat. D, matr. 1002594, in servizio presso il Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", UOT - Funzioni Territoriali, UdP di Cosenza, ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo misto, per anni 2 (due), con abbattimento dell'orario di servizio del 50% pari a 18 ore settimanali, articolato su tre giorni a settimana con il seguente orario di lavoro: lunedì dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,00, martedì dalle 7.30 alle 13.30, e mercoledì dalle 7,30 alle 10,30 e, comunque, nel pieno rispetto dell'orario di lavoro adottato dagli uffici della struttura di appartenenza;
- che con nota prot. n. 68184 del 23/02/2018, trasmessa a mezzo pec in data 26/02/2018, il Dirigente Generale del Dipartimento competente ha espresso parere favorevole;

**ATTESO CHE** al rapporto di lavoro part-time di tipo misto, si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme in materia;

**PRESO ATTO** che il CCNL 14 settembre 2000, Comparto Regioni - Autonomie Locali testualmente prevede:

- all'art. 4 (*Rapporto di lavoro a tempo parziale*):
  - comma 1, lett. b): "*Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati*";
  - comma 2: "*Il numero dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti*";
  - comma 7: "*I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali*";
  - comma 10: "*Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna*";
  - comma 13: "*La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico*";
  - comma 14: "*I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico*";

**DATO ATTO** che il sopracitato CCNL:

- all'art. 5, (*Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*) stabilisce che il rapporto di lavoro part-time può essere:
  - comma 2: a) *orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi*;
  - b) *verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi dell'anno in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale previsto per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione*;
  - c) *con combinazione delle due modalità sopra descritte*;
- all'art. 6 (*Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*):
  - comma 1: "*Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento*";
  - comma 5: "*Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale*" e misto "*può effettuare prestazioni di lavoro straordinarie nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), CCNL 4/9/2000 (ora art. 10, comma 3 del CCNL 9/5/2006) con una maggiorazione pari al 50 %*";
  - comma 8: "*I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si*

*applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part time di tipo verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodo coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.”;*

- comma 9: *“Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.”;*
- comma 10: *“I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.”;*
- comma 11: *“ Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.”;*
- comma 12: *“Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e ss.mm. e ii.”;*

**RICHIAMATO** l'art. 73 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, modificativa dell'art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto modifiche in materia di lavoro part-time, nel senso che la trasformazione del rapporto di lavoro non avviene in modo automatico dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione di appartenenza, la quale la può negare se reca pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione;

**VERIFICATO** che il numero dei rapporti a tempo parziale presso questo ente per la categoria giuridica D1, ad oggi, rientra nel limite di predetta percentuale;

#### **VISTI:**

- il decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79 avente ad oggetto *“Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140”;*
- il CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali del 14 settembre 2000;
- l'art. 73 (*Part-time*) della legge n. 133 del 6 agosto 2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;*
- il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;*
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;*

#### **DECRETA**

**1. DI AUTORIZZARE**, con decorrenza 1° maggio 2018, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con modalità della prestazione di tipo misto, del dipendente Giuseppe De Luca, matr. 1002594, in servizio presso il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, UOT - Funzioni Territoriali;

**2. DI SPECIFICARE** che l'attività lavorativa settimanale ripartita in tre giornate, a seguito del costituendo rapporto di lavoro a tempo parziale misto, sarà ridotta di 18 ore, pari al 50% dell'attività ordinaria, da svolgere nei giorni di lunedì dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,00, martedì dalle 7.30 alle 13.30, e mercoledì dalle 7,30 alle 10,30 e, comunque, nel pieno rispetto dell'orario di lavoro adottato dagli uffici della struttura di appartenenza;

**3. DI STABILIRE** che il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio, oppure prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;

**4. DI PRECISARE** che entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto, pena la decadenza dell'atto medesimo;

**5. DI NOTIFICARE** il presente decreto:

- al dipendente Sig. Giuseppe De Luca;
- al Dirigente del Settore "Gestione Economica del Personale" per i successivi adempimenti di competenza;
- al Dirigente del Settore "Gestione Previdenziale del Personale" per i successivi adempimenti di competenza;
- al Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", UOT – Funzioni Territoriali, UdP di Cosenza;

**6. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e sul Bur Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**BIANCO ANTONIETTA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**TASSONE SERGIO**

(con firma digitale)